



Repertorio n. 116 del 28.6.2011

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A FATTURA
AI SENSI DELL'ART. 2222 C.C E SS.**

L'anno 2011, il giorno 28 del mese di giugno, presso la sede del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in via Kennedy n. 34, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in triplice originale, tra

- o La Dott.ssa MATILDE MENICOZZI, Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nata a Grottammare il giorno 11 agosto 1952, CF MNC MLD 52M51 E207P, domiciliata presso la sede della Provincia, di seguito denominata, per brevità "Dirigente"
- o Il Dott. FRANCESCO EMANUELE PIZZOLEO, nato a Poggiardo (LE) il 13 gennaio 1983 e residente a Santa Cesarea Terme (LE) - Fr. Cerfignano, Via N. Sauro n. 2, C.F. PZZFNC83A13G751H, PARTITA IVA N.04408660753, il quale, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la propria residenza, di seguito denominato, per brevità, "prestatore d'opera";

Premesso

- Che il presente contratto fa riferimento:
 - alla determinazione dirigenziale n. 62/PLFP del 21/02/2011 di apertura della selezione pubblica per l'affidamento di incarichi di Psicologi, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile;
 - alla determinazione dirigenziale n. 245/PLFP del 23/06/2011 relativa all'affidamento dell'incarico medesimo;
- che il prestatore d'opera dichiara di ben conoscere i documenti suddetti e dichiara di accettarne il contenuto, senza eccezione o riserva alcuna.
- che le motivazioni che determinano la stipula del presente contratto sono dettagliatamente rinvenibili nella determinazione n. 245/PLFP del 23/06/2011, con la quale è stato aperto l'avviso pubblico di selezione e che qui si intendono integralmente richiamate;

Per quanto sopra premesso, le parti concordano:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il "Dirigente", ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 del Codice Civile, conferisce l'incarico al prestatore d'opera, che accetta, avente ad oggetto le seguenti attività:

- orientamento individuale, finalizzato all'individuazione di un percorso lavorativo - formativo rispondente alle esigenze dell'utenza dei CIOF e compilazione dei relativi bilanci di competenze. Attivazione di percorsi orientativi personalizzati finalizzati alla collocazione e alla riqualificazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga;
- supporto agli operatori dei CIOF nella redazione del bilancio di competenza degli utenti presi in carico e nell'orientamento individuale e/o di gruppo atto alla soddisfazione dei bisogni specialistici dell'utenza che si rivolge ai Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione, e in particolare quelli beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga;
- supporto all'attività di "sostegno alla carriera" (c.d. career counselling) con particolare riferimento a soggetti espulsi dal mondo del lavoro;
- counselling a soggetti in situazione di particolare disagio;
- orientamento al lavoro per incrocio Domanda/Offerta e per corsi di formazione professionale.

Art 2 AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta, da parte del medesimo prestatore d'opera, l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici, con propria organizzazione di lavoro. Tuttavia, per la natura propria dell'oggetto dell'incarico, il prestatore d'opera, pur nella mancanza del vincolo di subordinazione, dovrà raccordarsi e coordinarsi con il Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro, individuando come referenti il Dirigente e le Posizioni Organizzative. L'incarico dovrà essere svolto mediante le procedure che derivano direttamente da disposizioni della Regione Marche. L'attività dovrà essere svolta presso i CIOF di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e, qualora, fosse necessario, presso gli sportelli distaccati; le sedi dovranno essere raggiunte con mezzo proprio del prestatore d'opera.

Il Dirigente si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato i mezzi, la documentazione e le dotazioni strumentali dell'Ente che lo stesso avrà facoltà di usare presso gli uffici per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni in oggetto.

La prestazione di lavoro dovrà essere svolta personalmente dal prestatore d'opera che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 3 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Al fine del conseguimento degli impegni di cui all'articolo 1), il prestatore d'opera è tenuto a presentare mensilmente una relazione che indichi dettagliatamente le attività svolte con riferimento generale alle attività di cui all'articolo 1 "Oggetto dell'incarico" e con particolare riferimento al numero dei bilanci di competenza.



La relazione di cui al presente articolo dovrà essere prodotta in copia cartacea e su supporto informatico entro il cinque del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto in argomento avrà la durata massima di 12 mesi e decorre dal 28 giugno 2011 con scadenza fissata al 27 giugno 2012 ; viene esclusa, come per legge, ogni proroga tacita.

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 18 e comma 54 della legge n. 244/2007.

Art. 5 COMPENSO

La Provincia corrisponderà al prestatore d'opera, quale compenso delle prestazioni di cui al presente contratto, la somma annua lorda di € 12.000,00 onnicomprensiva.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il predetto compenso verrà erogato come indicato di seguito:

- € 1.000,00 (diconsi mille/00) lordi alla scadenza di ogni mese di attività, a seguito di presentazione di fattura da parte del professionista incaricato, previo presentazione controllo e approvazione della relazione di cui all'art. 2.

Art. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita secondo quanto indicato negli artt. 1) e 2) del presente contratto o nel caso in cui l'incaricato abbia in essere o assuma incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

Art. 7 RISOLUZIONE

L'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del contratto;
- b) quando il prestatore non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi di quanto statuito dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 REVOCA

L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno per qualsiasi ragione il rapporto fiduciario con il soggetto esterno ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

In caso di revoca si provvederà a darne avviso al prestatore d'opera con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dieci giorni prima.

La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' fatta comunque salva la corresponsione da parte dell'Amministrazione Provinciale al prestatore d'opera delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.



Art. 9 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e di utilizzazione degli elaborati e delle procedure software e di altro materiale predisposto dal prestatore d'opera occasionale in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale anche in caso di revoca o risoluzione contrattuale.

Art. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il prestatore d'opera ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il prestatore d'opera si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 11 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.


Art. 12 NORMATIVA APPLICABILE


Il presente contratto è regolato da quanto ivi indicato, dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rimandano a quanto previsto dal Codice Civile.

Il prestatore d'opera

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e
Politiche Attive del Lavoro






Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il prestatore d'opera dichiara di ben conoscere e approvare specificamente le disposizioni del presente contratto ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 2 (Autonomia del contraente), art. 3 (Obblighi del contraente), art. 5 (Compenso) art. 6 (Clausola risolutiva espressa), art. 7 (Risoluzione) art. 8 (Revoca), art. 11 (Controversie).

Il prestatore d'opera, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al trattamento dei dati personali contenuti nel proprio *curriculum vitae*.

Il prestatore d'opera

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro





Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72



Repertorio n. 117 del 28.6.2011

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A FATTURA
AI SENSI DELL'ART. 2222 C.C E SS.**

L'anno 2011, il giorno 28 del mese di giugno, presso la sede del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in via Kennedy n. 34, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in triplice originale, tra

- o La Dott.ssa MATILDE MENICOZZI, Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nata a Grottammare il giorno 11 agosto 1952, CF MNC MLD 52M51 E207P, domiciliata presso la sede della Provincia, di seguito denominata, per brevità "Dirigente"
- o La Dott.ssa DANILA LUZI, nata a San Benedetto Del Tronto (AP) il 20 agosto 1980 e residente a San Benedetto Del Tronto (AP) – Contrada Marinuccia n. 15, C.F. LZUDNL80M60H769S, PARTITA IVA N.02097500447 la quale, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la propria residenza, di seguito denominata, per brevità, "prestatore d'opera";

Premesso

- Che il presente contratto fa riferimento:
 - alla determinazione dirigenziale n. 62/PLFP del 21/02/2011 di apertura della selezione pubblica per l'affidamento di incarichi di Psicologi, ai sensi dell'art. 2222 e ss del codice civile;
 - alla determinazione dirigenziale n. 245/PLFP del 23/06/2011 relativa all'affidamento dell'incarico medesimo;
- che il prestatore d'opera dichiara di ben conoscere i documenti suddetti e dichiara di accettarne il contenuto, senza eccezione o riserva alcuna;
- che le motivazioni che determinano la stipula del presente contratto sono dettagliatamente rinvenibili nella determinazioni 245/PLFP del 23/06/2011, che qui si intendono integralmente richiamate;

M
Dd

Per quanto sopra premesso, le parti concordano:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il "Dirigente", ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 del Codice Civile, conferisce l'incarico al prestatore d'opera, che accetta, avente ad oggetto le seguenti attività:

- orientamento individuale, finalizzato all'individuazione di un percorso lavorativo - formativo rispondente alle esigenze dell'utenza dei CIOF e compilazione dei relativi bilanci di competenze. Attivazione di percorsi orientativi personalizzati finalizzati alla collocazione e alla riqualificazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga;
- supporto agli operatori dei CIOF nella redazione del bilancio di competenza degli utenti presi in carico e nell'orientamento individuale e/o di gruppo atto alla soddisfazione dei bisogni specialistici dell'utenza che si rivolge ai Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione, e in particolare quelli beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga;
- supporto all'attività di "sostegno alla carriera" (c.d. career counselling) con particolare riferimento a soggetti espulsi dal mondo del lavoro;
- counselling a soggetti in situazione di particolare disagio;
- orientamento al lavoro per incrocio Domanda/Offerta e per corsi di formazione professionale.



Art 2 AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta, da parte del medesimo prestatore d'opera, l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici, con propria organizzazione di lavoro. Tuttavia, per la natura propria dell'oggetto dell'incarico, il prestatore d'opera, pur nella mancanza del vincolo di subordinazione, dovrà raccordarsi e coordinarsi con il Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro, individuando come referenti il Dirigente e le Posizioni Organizzative. L'incarico dovrà essere svolto mediante le procedure che derivano direttamente da disposizioni della Regione Marche. L'attività dovrà essere svolta presso i CIOF di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e, qualora, fosse necessario, presso gli sportelli distaccati; le sedi dovranno essere raggiunte con mezzo proprio del prestatore d'opera.

Il Dirigente si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato i mezzi, la documentazione e le dotazioni strumentali dell'Ente che lo stesso avrà facoltà di usare presso gli uffici per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni in oggetto.

La prestazione di lavoro dovrà essere svolta personalmente dal prestatore d'opera che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 3 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Al fine del conseguimento degli impegni di cui all'articolo 1), il prestatore d'opera è tenuto a presentare mensilmente una relazione che indichi dettagliatamente le attività svolte con riferimento generale alle attività di cui all'articolo 1 "Oggetto dell'incarico" e con particolare riferimento al numero dei bilanci di competenza.

La relazione di cui al presente articolo dovrà essere prodotta in copia cartacea e su supporto informatico entro il cinque del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto in argomento avrà la durata massima di 12 mesi e decorre dal 28 giugno 2011 con scadenza fissata al 27 giugno 2012 ; viene esclusa, come per legge, ogni proroga tacita.

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 18 e comma 54 della legge n. 244/2007.

Art. 5 COMPENSO

La Provincia corrisponderà al prestatore d'opera, quale compenso delle prestazioni di cui al presente contratto, la somma annua lorda di € 12.000,00 onnicomprensiva.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il predetto compenso verrà erogato come indicato di seguito:

- € 1.000,00 (diconsi mille/00) lordi alla scadenza di ogni mese di attività, a seguito di presentazione di fattura da parte del professionista incaricato, previo presentazione controllo e approvazione della relazione di cui all'art. 2.

Art. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita secondo quanto indicato negli artt. 1) e 2) del presente contratto o nel caso in cui l'incaricato abbia in essere o assuma incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

Art. 7 RISOLUZIONE

L'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del contratto;
- b) quando il prestatore non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi di quanto statuito dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 REVOCA

L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno per qualsiasi ragione il rapporto fiduciario con il soggetto esterno ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

17
D.L. 17

In caso di revoca si provvederà a darne avviso al prestatore d'opera con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dieci giorni prima.

La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' fatta comunque salva la corresponsione da parte dell'Amministrazione Provinciale al prestatore d'opera delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 9 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e di utilizzazione degli elaborati e delle procedure software e di altro materiale predisposto dal prestatore d'opera occasionale in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale anche in caso di revoca o risoluzione contrattuale.

Art. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il prestatore d'opera ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il prestatore d'opera si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 11 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

Art. 12 NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato da quanto ivi indicato, dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rimandano a quanto previsto dal Codice Civile.

Il prestatore d'opera

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e
Politiche Attive del Lavoro

David Luzi


[Signature]




Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il prestatore d'opera dichiara di ben conoscere e approvare specificamente le disposizioni del presente contratto ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 2 (Autonomia del contraente), art. 3 (Obblighi del contraente), art. 5 (Compenso) art. 6 (Clausola risolutiva espressa), art. 7 (Risoluzione) art. 8 (Revoca), art. 11 (Controversie).

Il prestatore d'opera, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al trattamento dei dati personali contenuti nel proprio *curriculum vitae*.

Il prestatore d'opera

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro

Dawid Luzi

The image shows a circular official stamp of the Province of Ascoli Piceno, with the text "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" and "ASCOLI P." visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72

